



**COMUNE DI GRAVELLONA TOCE  
PROVINCIA DI VERBANIA**

***REGOLAMENTO  
PER L'ACCESSO ALLA  
PISTA FORESTALE  
TAGLIAFUOCO  
(Località Granerolo)***

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso, il transito, la sosta e l'utilizzo della pista forestale agro-silvo-pastorale con funzione tagliafuoco ed a servizio Anti Incendio Boschivo (AIB) ubicata in località Granerolo di Gravellona Toce.

## **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore della pista forestale agro-silvo-pastorale tagliafuoco è l'Amministrazione Comunale proprietaria qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

La proprietà potrà individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

## **Art. 3 Ordinanza di chiusura.**

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della pista o strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di accesso e circolazione.

## **Art. 4 Pubblico transito**

In base all'art. 2 (commi 6 e 7) della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la pista di cui all'art. 1 è interdetta al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, o accedere a strutture agrituristiche.

L'accesso, la sosta e il transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo- pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

## **Art. 5 Accettazione e consegna del Contrassegno**

All'accettazione incondizionata del contenuto del presente Regolamento ed alla sottoscrizione di un'autocertificazione per l'assunzione di tutte le responsabilità civili e penali da esso derivanti nonché per l'assunzione delle responsabilità per i danni causabili alle o sulle piste e strade a.s.p., la Proprietà o il Gestore consegneranno un contrassegno denominato "Pass utilizzo pista Loc. Granerolo" per l'accesso, la sosta e il transito delle strada a.s.p.

L'accettazione e la sottoscrizione dell'autocertificazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno avvenire compilando e sottoscrivendo il formulario predisposto dalla Proprietà o dal Gestore nel quale saranno indicate le generalità del dichiarante, la targa del veicolo e se necessario, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

## **Art. 6 Utilizzo e caratteristiche del Contrassegno**

Il contrassegno, qualora sussistano i requisiti necessari, verrà consegnato dalla Proprietà o dal Gestore entro 10 giorni dall'accettazione e sottoscrizione dell'autocertificazione di cui all'art 5 del presente Regolamento e lo stesso dovrà essere collocato sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto contrassegno consentirà l'accesso, la sosta e il transito del veicolo indipendentemente dal conducente e scadrà automaticamente secondo le tempistiche indicate nella tabella in Allegato 1.

Un contrassegno = Un mezzo.

E' previsto anche un contrassegno giornaliero denominato "Pass giornaliero" da apporre in modo visibile sul veicolo.

Per il "Pass giornaliero" tutti i soggetti sono obbligati, pena invalidità del permesso, a compilare e sottoscrivere il formulario di cui al secondo comma dell'art. 5. Il "Pass giornaliero", è valido fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data di validità.

La consegna del contrassegno è subordinata alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal soggetto e le categorie d'utenza di seguito elencate che transitano con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione.

Ogni permesso al transito e ogni domanda di permesso, dovranno riportare un codice progressivo.

## **Art. 7 Terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio, è autorizzata all'accesso, la sosta e il transito su tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifici permessi temporanei, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

## **Art. 8 Registro dei contrassegni**

La Proprietà o il Gestore provvederanno a conservare il formulario e i dati dei contrassegni consegnati con indicazione del periodo di validità e relativa scadenza.

## **Art. 9 Mezzi a cui è consentito il transito**

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

## **Art. 10 Limiti di transito**

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità Regionali e nazionali, secondo le classificazioni operate dall'Ente competente e comunicate ai soggetti autorizzati.

### **Art. 11 Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana, nonché dei Comuni interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);

Le squadre di Protezione civile Comunale e le squadre A.I.B.

i veicoli in uso a soggetti disabili purché muniti del regolare contrassegno valido, che dovrà essere esposto in modo visibile, rilasciato ai sensi del codice della strada. I veicoli dovranno essere condotti o avere a bordo il disabile.

### **Art. 12 Sanzioni**

Chi transita, accede o sosta senza il contrassegno valido, così come regolamentata dal presente regolamento, in violazione dell'art. 11 della L.R. 32 del 02/11/1982, è punito ai sensi dell'art. 38 della medesima Legge con una sanzione amministrativa pecuniaria da 120,00 euro a 360,00 euro. Tale sanzione è maggiorata ai sensi dell'art. c. della medesima legge. Resta sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo.

Trova altresì applicazione il C.d.S. e le determinazioni delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24 novembre 1981.

L'ente gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare la validità del contrassegno.

### **Art. 13 Periodo di validità dei contrassegni**

Il periodo di validità dei contrassegni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso i limiti definiti dalla tabella allegato 1.

La perdita dei requisiti che hanno consentito il rilascio del contrassegno costituiscono perdita del diritto di accedere alla pista e decadenza automatica della validità del contrassegno.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il sottoscrittore dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

### **Art. 14 Deposito Cauzionale**

La Proprietà o il Gestore competenti alla consegna del contrassegno potranno richiedere per le categorie C,D, di volta in volta e subordinatamente al tipo e

complessità dei lavori, un deposito cauzionale di € 500,00 al km percorso a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino, il deposito cauzionale potrà essere aumentato fino a tre volte in caso di accesso prolungato nel tempo o con mezzi pesanti.

### **Art. 15 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il periodo in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art. 16 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 17 Danni**

Tutti i soggetti che accedono, sostano o transitano sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

L'utilizzazione delle strade agro-silvo-pastorali avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente autorizzato.

La Proprietà o il Gestore declina ogni responsabilità per danni a causa di difetti del manto stradale, di manufatti in genere, caduta massi, alberi, rami, incendi ed eventi atmosferici o idraulici.

Gli automezzi che accedono dovranno essere in regola con il C.d.S. e assicurati a norma di legge.

### **Art. 18 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

## Allegato 1

### Tipologie di Contrassegni

TIPOLOGIA DI ESIGENZA	SCADENZA
A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada, e nei casi di strada di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;	Cinque anni dal rilascio
A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;	Cinque anni dal rilascio
A3) coniuge, parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ed affini in linea retta di primo grado (suoceri, generi e nuore) di proprietari o affittuari dei fondi serviti dalla strada agro-silvo-pastorale;	Cinque anni dal rilascio
B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;	Cinque anni dal rilascio o termine delle necessità lavorative
B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;	Cinque anni dal rilascio o termine delle attività
B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e autorizzate;	Cinque anni dal rilascio o termine delle attività
B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;	Cinque anni dal rilascio o termine delle attività
C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività artigianali e d'impresa, connesse ad attività agro-forestali ed edili.	Durata dei lavori
C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività professionali (relazioni geologiche, tecniche, ecc.)	Durata dei lavori
D) tutti i soggetti non elencati nelle categorie precedenti	h. 14:00 giorno successivo al rilascio